

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
MAO – Media & Arts Office
ONLUS

Statuto

Art. 1

Costituzione e Denominazione

Su iniziativa dei Sigg.

- 1) Vito Campanelli
- 2) Danilo Capasso
- 3) Diana Marrone
- 4) Francesco Maria Quarto

è costituita un'Associazione culturale denominata "MAO – Media & Arts Office Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "Associazione MAO ONLUS".

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2

Sede

La sede dell'Associazione è in Napoli alla Piazza VII Settembre 28 – Palazzo Doria D'Angri c/o lo studio legale dell'avv. Caterina Cassese.

L'Associazione potrà istituire anche all'estero filiali, succursali, e sedi secondarie.

Art. 3

Oggetto e Scopo

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale quali la promozione della cultura e dell'arte in ambito nazionale, con particolare riguardo alla cultura e all'arte digitale, attraverso un fitto programma di iniziative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di riunire le migliori risorse organizzative e culturali, nazionali ed internazionali, con l'intento di attuare progetti fondamentali, quali:

- eventi culturali;
- attività di studio e di ricerca nell'ambito della cultura digitale, anche attraverso il sostegno ad altri Enti;
- iniziative editoriali;
- marketing territoriale;
- scambi culturali e residenze artistiche in ambito comunitario ed internazionale;
- percorsi di istruzione e formazione.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante:

- associazione con parti terze;
- partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: comunità economica europea, stato italiano od europeo, regioni, province, comuni, enti privati, pubblici e di natura mista;
- ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo transnazionale, nazionale e locale, oltre che Fondazioni ed ONLUS.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di oggetti di modico valore, sempre con il carattere di occasionalità.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 *Beneficiari*

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a quelle categorie sociali che sono reiteratamente escluse dai circuiti di diffusione dell'arte e della cultura.

Art. 5 *Soci*

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.
La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione

Sono Soci dell'Associazione:

Soci Fondatori della Associazione;

Soci Effettivi della Associazione;

Soci Onorari;

Soci Sostenitori della Associazione;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime. Il passaggio allo stato di Socio Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.

Possono essere soci effettivi persone fisiche e cooperative sociali o associazioni di volontariato, a norma delle rispettive leggi regolatrici.

I Soci Effettivi non persone fisiche devono nominare presso l'Associazione un proprio rappresentante che esercita tutti i diritti dell'organizzazione rappresentata fino a revoca.

Sono Soci Onorari quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti acquisiti, per motivi culturali, artistici e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di

Soci Onorari da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

Sono Soci Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la propria adesione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito regolamento le condizioni di appartenenza a ciascuna categoria.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, tutti gli associati, maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 *Domanda di ammissione*

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda (modello a) al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, in caso di morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, per indegnità causate da attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa e comunque a causa di azioni del Socio ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, valutate di ostacolo al buon andamento del sodalizio

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

È escluso qualsiasi rimborso al socio che esce dall'Associazione per qualunque causa.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

versamenti effettuati dai fondatori originari,

versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

redditi derivanti dal suo patrimonio;

introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno. È comunque facoltà dei Soci della Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9

Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario - tesoriere
- il Collegio dei revisori contabili
- il Comitato scientifico

Art. 10

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed ogni volta che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un terzo dei Soci in regola con i contributi sociali. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti, o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante e-mail, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima (due nel caso di e-mail) a tutti i Soci all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in mancanza dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni delibera di competenza dell'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni socio può essere portatore di due deleghe al massimo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresenta più della metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati.

I libri contenenti l'elenco dei soci, il registro delle entrate e delle uscite e i verbali di Assemblea sono custoditi nei locali dell'Associazione medesima e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, non inferiore a tre e non maggiore di cinque, determinato dall'Assemblea che li nomina.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta, sono scelti tra i Soci Effettivi, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi.

Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

I consiglieri cessati prima della naturale scadenza sono sostituiti per cooptazione con decisione unanime dei restanti consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno comunicato con almeno cinque giorni di anticipo, o, in caso di urgenza, per via telematica con un giorno di anticipo.

Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente o da persona designata dai presenti.

Il Consiglio delibera qualunque sia il numero dei consiglieri presenti a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede (ad eccezione dei casi per i quali è prevista l'unanimità).

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini.

Art. 12

Comitato esecutivo

Il Consiglio può delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo, al Segretario-tesoriere.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente e dai consiglieri designati dal Consiglio.

Il Comitato esercita i poteri delegati dal Consiglio e funziona con le stesse modalità previste per il Consiglio.

Art. 13

Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
- cura l'esecuzione delle delibere dei suddetti organi sociali e tiene i rapporti con le autorità e la pubblica amministrazione;
- firma gli atti occorrenti per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati e sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che reputi opportuno, sottoponendolo poi alla ratifica dell'organo competente alla sua prima riunione;
- ha facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di assumere dipendenti ed impiegati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l'attività dell'ente.

Art. 14

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente su sua delega, in caso di assenza o impedimento, esercitandone tutte le funzioni.

Art. 15

Segretario – tesoriere

Il Segretario – tesoriere redige il verbale delle riunioni del Consiglio, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Segretario – tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri relativamente allo stato dei conti dell'Associazione, in qualunque momento venga richiesto, presentando i libri contabili e le eventuali ricevute.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora si renda necessario od opportuno, sarà nominato dall'Assemblea un Collegio dei Revisori dei Conti cui è affidato il controllo della regolarità della contabile dell'Associazione. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza professionale, in particolare saranno scelti tra professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Napoli.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Collegio dura in carica un anno.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art. 17

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito dai Soci Onorari ed ha una funzione di indirizzo rispetto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, qualora ne ravveda l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, può richiedere al Comitato Scientifico di esprimere un proprio parere motivato su questioni attinenti la vita e la gestione dell'Associazione.

Il parere del Comitato Scientifico può inoltre essere richiesto dal Presidente nel caso di controversie tra l'Associazione ed i suoi soci.

I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Ordinaria, in tal caso potranno anche prendere la parola ma non potranno esercitare alcun diritto di voto.

Art.18

Esercizio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 20

Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno sottoposte, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dal Presidente al parere del Comitato Scientifico, che dovrà esprimere, per iscritto, il proprio parere sulla questione entro il termine di gg. 10.

Tale parere non è vincolante per il Consiglio Direttivo.

Nel caso di mancata risoluzione, la controversia sarà deferita all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

L'arbitrato avrà sede in Napoli, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 21

Utili e avanzi di gestione

Entro il 30 aprile di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22

Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo elabora i regolamenti interni che sottopone, per la loro approvazione e modifica, al voto dell'Assemblea.

Art. 23

Durata e Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie per delibera del Consiglio o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre cinque anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea ed ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto corrisposto a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

Art. 24

Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le norme in materia del codice civile e delle leggi speciali.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Soci Fondatori: